

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 814</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, ALBERINI, BALESTRACCI, BARACETTI, CACCIA, CERQUETTI, FERRARI MARTE, GUALANDI, IANNIELLO, PERRONE, PICANO, ZAMBERLETTI, LEGA, LIGATO, LATTANZIO, ZANINI, ZOLLA**

*Presentata il 10 novembre 1983*

### Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno

ONOREVOLI COLLEGI ! — L'antica disciplina sportiva del tiro a segno ebbe in Italia, per volere di Garibaldi, la prima regolamentazione con regio decreto 1° aprile 1861, n 4698, che, fra l'altro, disponeva di « promuovere ogni anno in una o più città del Regno un grande tiro nazionale » La successiva legge 2 luglio 1882, n 883, estese ai comuni e alle province l'obbligo di eseguire annualmente gare di tiro comunali e provinciali e stabilì che ogni due anni fosse eseguita « una gara generale di tiro nazionale »

Anche se istituito al fine precipuo di « preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica delle armi in tutti coloro che fanno

parte dell'esercito », il tiro a segno appassionò subito i giovani quale attività sportiva e già nel 1896 alle Olimpiadi di Atene una rappresentanza italiana partecipò onorevolmente alle gare di tiro a segno che da allora furono incluse nel programma di tutti i successivi giochi olimpici Nel 1898 la squadra italiana si classificò seconda nei campionati del mondo di arma libera, nel 1901 fu seconda nella pistola libera, nel 1902 seconda nell'arma libera e nella pistola libera, nel 1903 ancora seconda nell'arma libera e nella pistola libera e nel 1904 seconda nell'arma libera La squadra italiana di pistola libera conquistò il campionato del mondo nel 1908, ottenne il secondo posto nel 1910 e nel

1912 e riconquistò il titolo mondiale nel 1914 e nel 1921; nel 1935 ottenne ancora il secondo posto.

Nello stesso periodo notevoli furono i successi individuali: quattordici titoli mondiali nelle varie specialità e un titolo olimpionico (Renzo Morigi) in pistola automatica, trenta fra secondi e terzi classificati ai campionati del mondo e alle Olimpiadi.

Dopo la seconda guerra mondiale, per lo stato di abbandono in cui si trovavano la maggior parte dei poligoni, solo pochi appassionati si poterono dedicare allo sport del tiro in poligoni ridotti: così solo la squadra di pistola automatica conquistò nel 1947 il titolo mondiale e si classificò terza nei campionati del mondo del 1962 e del 1970 e seconda in quelli del 1978; nella stessa specialità venne conquistato un titolo individuale (Giovanni Liverzani) nei campionati del mondo del 1970 stabilendo il primato mondiale; e un terzo posto alle Olimpiadi del 1976.

Alla carenza di poligoni va gradualmente ovviando l'Unione italiana di tiro a segno con la collaborazione del Ministero della difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano, ridimensionando e ristrutturando le aree degli antichi campi di tiro; ma l'ostacolo maggiore che oggi si oppone alla formazione di provetti tiratori sportivi è la mancanza di una norma che consenta agli atleti del tiro di addestrarsi con attrezzi di loro proprietà. Infatti gli attrezzi per la pratica dello sport del tiro (arma libera, fucile *standard*, carabina libera, carabina *standard*, pistola grosso calibro, pistola libera, pistola *standard*, pistola automatica, carabina e pistola ad aria compressa, armi antiche ad avanzata e loro repliche) sono tutti classificati « armi comuni da sparo » dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e come tali la loro detenzione è limitata al numero di due, a norma dell'articolo 10, sesto comma, della stessa legge n. 110 del 1975.

Questa disposizione obbliga il tiratore a limitare la sua preparazione a una sola delle varie specialità di tiro in quanto la

partecipazione a tutte le specialità richiede l'uso di ben dodici differenti attrezzi sportivi che, per altro, vanno personalizzati per non essere in condizioni di inferiorità nei confronti degli atleti delle altre nazioni. Ciò è dovuto evidentemente a una dimenticanza del legislatore se si considera che la stessa legge n. 110 all'articolo 2 ha escluso dalla classificazione di « armi comuni da sparo » le armi ad aria compressa destinate alla pesca e all'articolo 10 ha consentito la detenzione delle armi da caccia in numero di sei.

Ora se si considera che lo sport del tiro, a differenza della caccia e della pesca, addestra a colpire non un essere vivente, ma un bersaglio stampato fisso o mobile, non si vede per quale motivo il tiratore non debba possedere attrezzi sportivi nel numero necessario per la preparazione e per l'attività agonistica a tutti i livelli.

Si propone, pertanto, che agli iscritti alle Sezioni di tiro a segno, i quali — per legge — devono possedere il requisito della buona condotta, che intendono svolgere attività agonistica e quindi siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno (ente pubblico il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133), venga consentita la detenzione di sei armi sportive, come già previsto per i cacciatori.

Il provvedimento, che era stato presentato nella VIII legislatura con il n. 3878, riguarderà soltanto i tiratori agonisti, tesserati all'Unione italiana di tiro a segno, regolarmente iscritti alle sezioni del Tiro a segno nazionale i quali, non avendo mai superato il numero massimo di 12.000, sono facilmente controllabili, dato che il tiro a segno può essere esercitato, per legge, soltanto nei poligoni di tiro del Tiro a segno nazionale.

L'iniziativa si riferisce soltanto agli iscritti al Tiro a segno nazionale e non anche ai tesserati di altre federazioni sportive che usano armi comuni da sparo. Infatti gli iscritti alle Federazioni del tiro a volo e della caccia non sono interessati, in quanto essi usano armi da caccia,

la cui detenzione in numero di sei è stata già autorizzata dal citato articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Anche gli iscritti alla Federazione del pentathlon moderno e quelli della Federazione sport invernali che praticano il biathlon non sono interessati in quanto per le due suddette discipline è prevista una sola gara

di tiro, ciascuna con l'impiego di un solo tipo di arma sportiva.

Raccomandiamo quindi l'approvazione della seguente proposta di legge, che riproduce la n. 3878 dell'VIII legislatura, con una integrazione intesa a definire le « armi sportive » alla cui detenzione l'iniziativa si riferisce.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La detenzione di armi comuni da sparo, di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita nel numero di sei per le armi sportive possedute dagli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale che siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno.

Sono armi sportive quelle previste dai regolamenti internazionali di tiro per la partecipazione a competizioni di tiro a segno.